

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 056/CGF – RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Dr. Paolo Cirillo, Dr. Gabriele De Sanctis, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DEL SIGNOR FALCONIERI ELEUTERIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.02.2010 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35, COMMA 1 E 38 COMMI 2 E 3 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO
(Delibera Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 32 del 25.09.2009)

Falconeri Eleuterio, allenatore di base tesserato per l’A.S.D. Sanvitese Calcio, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, gli ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 28.2.2010 avendolo ritenuto responsabile della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 35, comma 1 e 38, commi 2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver contattato e convocato per un allenamento-provino svoltosi il 27.10.2009 presso il campo sportivo dell’A.S.D. Unione Rorai, due giovani calciatori, Basso Edy e Ceschiato Nico, tesserati per l’A.S.D. Fontanafredda senza aver chiesto ed ottenuto il prescritto nulla osta della società di appartenenza.

Nei motivi prodotti a sostegno, ha anzitutto segnalato l’erroneità della contestazione normativa evidenziando come la stessa non si attagliasse alla condotta ascrittagli nel capo di accusa e, quindi, dopo aver ammesso di aver contattato i due minori con il consenso dei genitori, ha precisato che l’incontro del 27.10.2009 non era finalizzato allo svolgimento di un “allenamento-provino”, ma costituiva soltanto una sorta di raduno finale dei partecipanti ad un corso di apprendimento tecnico tenutosi, nei precedenti mesi, presso un campo estivo di calcio gestito da un’associazione –lo Sporting Camp Academy - affiliata al C.S.I., raduno che non si era potuto effettuare, come di consuetudine, alla fine di detto corso, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, ha chiesto di conseguenza di essere prosciolto da ogni addebito.

Al dibattimento, di contro, il rappresentante della Procura Federale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, a suo avviso causata dal mancato rispetto dei termini processuali.

L’appello è ammissibile e fondato e va pertanto accolto.

Giova anzitutto chiarire come l’assunto di intemperività avanzato in maniera generica ed apodittica dall’accusa non abbia pregio.

Posto, infatti, che la specie riguarda una decisione adottata su deferimento della Procura Federale, decisione che dev’essere comunicata alle parti secondo quanto prescrive l’art. 35, comma 4/1 C.G.S., sostanzialmente ripreso dall’art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico, per l’individuazione del termine utile alla presentazione del preannuncio di reclamo o, in alternativa, del reclamo stesso, non potrà che farsi riferimento alla data di ricezione da parte del destinatario, della comunicazione di cui sopra.

Ora, mentre da un lato il ricorrente, nella dichiarazione di preannuncio del 30.9.2009 afferma di aver ricevuto la notizia circa l'esito del procedimento a suo carico con telegramma pervenutogli il 28.9.2009 e quindi di essersi attivato con la dovuta tempestività, dall'altro né la Procura Federale, su cui gravava quale parte che aveva sollevato l'eccezione, l'onere di dimostrare il contrario, né la stessa Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, inutilmente sollecitata con una nota del 13.10.2009 della Segreteria di questa Corte a dare contezza circa l'avvenuto adempimento degli incombeni di sua competenza, sono state in grado di confutare le asserzioni del Falconeri che pertanto conservano, nell'attuale procedura, connotazioni di attendibilità garantendo la regolarità dell'impugnazione.

L'esame del merito va preliminarmente circoscritto ad un'eventuale violazione dei doveri sportivi elencati nell'art. 1, comma 1, C.G.S., dal momento che, né il primo comma dell'art. 35, norma esclusivamente programmatica, né il secondo ed il terzo comma dell'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, che enunciano precetti del tutto estranei agli addebiti descritti nel capo di incolpazione, abbisognano di specifiche motivazioni per essere "*sic et simpliciter*" accantonati.

L'esame delle acquisizioni in atti porta altresì ad escludere che la riunione del 27.10.2009 organizzata dal Falconeri mirasse o fosse funzionale a scopi antiregolamentari, vale a suffragare ampiamente tale convincimento la deposizione resa agli inquirenti dall'unico teste disinteressato ed oculare, tale Granzotto Leonardo, responsabile del Settore Giovanile della società sul cui campo ebbe luogo il raduno, il quale afferma che il tutto si svolse, alla presenza dei partecipanti e di alcuni genitori, senza competitività, tanto che ne ricavò l'impressione si trattasse "di un incontro tra tutti i ragazzi che avevano partecipato al Campus ed il loro mister".

Sulla base della convincente versione offerta dal teste, versione che ridimensiona notevolmente i fatti e conforta le tesi difensive prospettate nei motivi di gravame, si può tranquillamente affermare che il raduno non era qualificabile come una vera e propria manifestazione sportiva abbisognevole della preventiva autorizzazione da parte dei competenti organi federali e che l'unica manchevolezza eventualmente attribuibile al Falconeri potrebbe risiedere nel non aver informato della sua iniziativa la società di appartenenza dei due minori.

Siffatta omissione però, poichè all'evidenza non sconfinava negli ambiti concettuali della slealtà, della scorrettezza e dell'antisportività, si rivela non apprezzabile sul piano disciplinare di guisa che l'appellante va prosciolto dall'incolpazione mossagli previo annullamento della decisione impugnata.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Falconieri Eleuterio annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO CHIASIELLIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE TUTTINO ALESSIA SEGUITO GARA LAZIO CALCIO FEMMINILE/CALCIO CHIASIELLIS DEL 10.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 20 del 14.10.2009)

Con preannuncio di reclamo del 16.10.2009 l'A.S.D. Calcio Chiasiellis impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile con la quale si infliggeva la sanzione della squalifica per 3 gare effettive alla calciatrice Tuttino Alessia.

In data 22.10.2009 l'A.S.D. Calcio Chiasiellis formalizzava la richiesta di riforma della suddetta decisione chiedendo la riduzione della squalifica, deducendo che il comportamento in campo della Tuttino era stato posto in essere in maniera non volontaria e non violenta avendo la stessa soltanto intenzione di recuperare il pallone.

Il ricorso non può essere accolto.

Dall'esame del referto arbitrale si deduce infatti che il provvedimento sanzionatorio era stato assunto, in ragione del fatto che la Tuttino, a gioco fermo, precisamente al 49 minuto del secondo tempo, calpestava al ventre un'avversaria che si trovava a terra.

La Corte ritiene che, ai sensi dell'art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S., alla reclamante sia stata correttamente comminata la sanzione contestata che in questa sede non può che trovare conferma.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio Chiasiellis di Udine e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’A.S.D. REAL MOLFETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA ATLETICO GIOVINAZZO/REAL MOLFETTA DEL 6.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 87 del 9.10.2009)

La società A.S.D. Real Molfetta, Calcio a Cinque, ha proposto appello avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, in particolare per la sanzione del pagamento dell’ammenda di €750.00, inflitta alla società medesima, come da Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque L.N.D. del 9.10.2009.

Dal rapporto dell’arbitro emerge che al termine della gara entravano in campo numerosi tifosi e un tifoso del Molfetta si avvicinava all’arbitro e gli rivolgeva delle frasi offensive.

La società appellante contesta che i fatti si siano svolti così come descritti e deduce che non vi è nessuna prova che la persona che avrebbe recato l’offesa fosse tifoso della squadra del Molfetta, in mancanza di idonea identificazione. Pertanto la sanzione è illegittima perché si fonda su un presupposto non accertato.

Il reclamo non è fondato.

Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato.

Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell’organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso.

Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita all’affermazione del presidente della squadra, secondo cui basta che qualcuno voglia male alla squadra e quindi infierisca contro l’arbitro perché vengano irrogate delle sanzioni. Infatti, a parte la responsabilità oggettiva della società per i comportamenti dei propri tifosi, nel caso di specie, proprio in ragione del risultato sfavorevole alla società appellante, è verosimile che si trattasse proprio di un tifoso della società medesima.

Si ritiene congrua ed adeguata la sanzione inflitta, anche tenendo conto dei precedenti specifici.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Real Molfetta di Molfetta (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL’A.S.D. SPORTING ORTONA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 4.11.2009 INFLITTA AL SIG. GIANLUCA DE LUCA SEGUITO GARA SPORTING ORTONA / ADRIATICA PESCARA DEL 17.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 126 del 21.10.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 126 del 21.10.2009), in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B, Sporting Ortona/Adriatica Pescara svoltasi il 17.10.2009, comminava l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 4.11.2009 nei confronti del signor De Luca Gianluca, per “comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro” tenuto dal medesimo De Luca, poi allontanato dal campo.

In data 22.10.2009, il signor Antongiulio Palermo ed il De Luca, rispettivamente Presidente e Direttore Generale dello Sporting Ortona C5 hanno interposto reclamo avverso la suddetta decisione, denunciando l’eccessività della sanzione comminata a fronte del comportamento del De Luca, il quale si sarebbe limitato a dire al secondo arbitro: “se vuole lei può far cambiare la decisione all’arbitro in quanto errata”. Pertanto i suddetti, anche tenuto conto dell’assenza di precedenti a carico del Dirigente, hanno chiesto la riduzione dell’inibizione sino al 25.10.2009.

Il ricorso va respinto.

Il referto arbitrale, che come noto è dotato di speciale forza probatoria, evidenzia che il De Luca ha indirizzato al direttore di gara una frase chiaramente lesiva della sua dignità ed autorità con parole scurrili ed offensive, che ha indotto l’organo giudicante a comminare - secondo la sua discrezionale valutazione, non contrastante con le disposizioni del C.G.S. - la temporanea inibizione della ragionevole durata di 14 giorni, decorrenti dalla data della decisione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall' A.S.D. Sporting Ortona C5 di Ortona (Chieti) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL' A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE AL SIG. CALEGARI MARCO FINO AL 4.11.2009;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE AL CALC. DEFENDI EMANUELE;**
SEGUITO GARA DOMUS BRESSO/BERGAMO CALCIO A5 DEL 17.10.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 126 del 21.10.2009)

La società A.S. Bergamo Calcio a Cinque, ha proposto preannuncio di reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, in particolare per la inibizione al signor Marco Caleari fino al 4.11.2009 e per la squalifica di 3 giornate al calciatore Emanuele Defendi, come da comunicato ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 126 del 21.10.2009.

La società appellante, in sede di ricorso, limita la propria contestazione alla sola squalifica per 3 giornate al signor Emanuele Defendi, rinunciando al resto.

Nel merito contesta che i fatti si siano svolti così come descritti; in particolare deduce che il calciatore sanzionato non ha lanciato il pallone verso l'arbitro e nemmeno in direzione del medesimo e che il pallone è terminato a circa un metro di distanza. Deduce altresì che non corrisponde al vero la circostanza secondo cui il pallone sarebbe stato lanciato a seguito della notifica del provvedimento disciplinare.

Pertanto la sanzione, ad avviso della società appellante, è illegittima perché si fonda su presupposti erronei.

Il reclamo non è fondato.

Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l'illecito sportivo contestato.

Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso.

Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita alle diverse dinamiche dell'accaduto prospettate dalla società appellante, in quanto quel che rileva è il gesto gravemente offensivo e irrispettoso nei confronti del direttore di gara, che sarebbe comunque configurabile anche nell'ipotesi in cui i fatti si fossero svolti così come descritti nell'appello.

Si ritiene congrua ed adeguata la sanzione inflitta, anche tenendo conto dei precedenti specifici.

Per questi motivi la C.G.F. prede atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall' A.S. Bergamo Calcio a Cinque di Bergamo, per quanto attiene la posizione del signor Calegari Marco e dichiara estinto il procedimento.

Respinge il ricorso per il calciatore Defendi Emanuele confermando la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 19 Gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete